

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1715)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1971 (V. Stampato n. 2907)*

**d'iniziativa dei deputati MENGOZZI, DELLA BRIOTTA, AVERARDI, GUNNELLA, BOTTARI, CERUTI, CIAFFI, COLLESELLI, CRISTOFARI, IMPERIALE, PREARO, SANGALLI, SCHIAVON, SPERANZA, STELLA, TRAVERSA e VALEGGIANI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 maggio 1971*

**Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,  
concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

« Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta,

conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza ».